

## ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI CON TITOLO ESTERO

**Per iscriversi al tirocinio con un titolo estero è necessario:**

presentare all'Ordine un'istanza per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero e rilasciato dagli "Istituti d'istruzione superiore" o dagli "Istituti di istruzione superiori stranieri" dei Paesi aderenti alla "Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 Aprile 1997".

**All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti comprovanti il possesso del titolo di studio**

**A) Titoli di studio rilasciati da Istituti di istruzione superiore (1)**

- 1) titolo di studio tradotto;
- 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- 3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

**B) Titoli di studio rilasciati da Istituti d'istruzione superiore stranieri (2)**

- 1) titolo di studio tradotto e legalizzato;
- 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'Istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- 4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

**Si precisa, inoltre, che i richiedenti saranno iscritti al Registro del Tirocinio "con riserva" e che la validità del tirocinio svolto sarà subordinata all'adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca.**

### Note

---

*(1) Sono tali gli Istituti dei "Paesi aderenti all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché quelli della Confederazione Svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titolo di studio" (art. 1 comma 1, lett. b) D.P.R. 189/2009).*

*(2) Sono tali gli Istituti dei "Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b) statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale" (art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. 189/2009).*